

*Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*
Partenza - Roma, 20/04/2010
Prot. 26 / I / 0007155 / MA007.A002.1472

LETTERA CIRCOLARE



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione I

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro

LORO SEDI

e p.c.

al Segretario Generale

alla Direzione generale del Mercato del lavoro

*alla Direttore generale per l'Innovazione
tecnologica e la Comunicazione*

alla Direttore generale Risorse umane e AA.GG.

Oggetto: "Com.Unica" – comunicazione unica inizio attività d'impresa – problemi operativi per la comunicazione on-line delle assunzioni.

Nel far seguito a problematiche evidenziate da alcune Direzioni provinciali del lavoro in merito alla applicazione della disciplina in materia di "comunicazione unica di impresa" e di comunicazione preventiva di assunzione, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti, d'intesa con la Direzione generale per l'Innovazione tecnologica e la Comunicazione.

Più in particolare tali problematiche riguardano l'impossibilità di adempiere all'obbligo della comunicazione "preventiva" di assunzione da parte di quelle imprese che, contestualmente all'avvio dell'attività attraverso la c.d. "comunicazione unica" in oggetto, hanno necessità di impiegare personale fin dal primo giorno.

Al riguardo occorre ricordare che con nota prot. n. 4746 del 14/02/2007 di questo Ministero è stata chiarita, tra l'altro, la possibilità di comunicare l'assunzione di personale entro i cinque giorni dall'inizio dell'attività lavorativa in tutte le ipotesi di "forza maggiore", senza la necessità di invio preventivo di alcun dato.

Ciò premesso, appare possibile ritenere che le ipotesi prospettate (impiego di personale sin dal primo giorno di costituzione dell'impresa tramite "Com.Unica") rientrino nella casistica *de quo* e pertanto la relativa comunicazione al Centro per l'impiego possa effettuarsi entro i cinque giorni successivi "all'evento".

In tal caso la prova della "forza maggiore" è facilmente rinvenibile dalla coincidenza della data indicata nella "*comunicazione unica di impresa*", con quella successivamente indicata nella comunicazione ai Servizi competenti quale data di inizio della prestazione lavorativa.

Resta evidentemente fermo l'obbligo di consegna, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. n. 181/2000, all'atto dell'assunzione, di "*copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152*".

IL DIRIGENTE
(Dott. Danilo Papa)

